

le Agenzie, ma anche quello dei nostri Ispettori.

II. Operazioni finanziarie ed investimenti patrimoniali.

1. Mutui a Consorzi di bonifica di nuova costituzione, con garanzia statale.

Il Direttore Generale ricorda che l'art. 10 della legge 24 dicembre 1928 portante provvedimenti per la bonifica integrale, contiene che ai consorzi di nuova costituzione siano concessi, per mezzo dell'Associazione Nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, mutui per sostenere le spese iniziali di funzionamento; e autorizza il competente Ministero a garantire il buon esito di tali prestiti fino alla cifra globale di 10 milioni.

In relazione a quanto sopra l'Associazione fra i Consorzi ha chiesto che, sulla cifra dei 50 milioni destinati alla bonifica integrale per il 1930, l'Istituto voglia riservare due milioni per i finanziamenti di cui sopra; e poiché gli impegni finora